

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI DISCARICA DI 2a CATEGORIA, TIPO A, PER LO SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI SPECIALI INERTI.

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'accesso ed il conferimento della discarica di 2a cat. tipo A, per lo smaltimento definitivo di rifiuti speciali inerti, sita in Comune di Arvier, loc. Les Crêtes.

Le norme nel seguito elencate riguardano gli aspetti tecnico-organizzativi dell'attività di conferimento dei rifiuti e gestione della discarica e i relativi rapporti tra le Amministrazioni di Arvier e Introd convenzionate ed i fruitori della discarica stessa.

Tutte le operazioni devono essere condotte in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti ed in particolare a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

ART. 2

Le attività operative inerenti la discarica sono le seguenti:

- a) ricevimento dei rifiuti speciali inerti;
- b) verifica delle tipologie dei rifiuti conferiti;
- c) separazione tra rifiuti effettivamente avviati allo smaltimento da quelli eventualmente riutilizzabili;
- d) stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti da smaltire;
- e) sistemazione della superficie della discarica.

ART. 3

Ai sensi del combinato disposto di cui al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e degli articoli 7, comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettere a) e c) con decreto legislativo n.22/97, nella discarica di cui al presente regolamento, possono essere conferiti i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, così come classificati all'allegato A al citato decreto n. 22/97:

- cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso;
 - vetro (esclusi i contenitori da avviare alla raccolta differenziata comunale);
 - asfalto, catrame e prodotti catramosi;
 - terra e rocce;
 - terra di dragaggio;
- ed i seguenti rifiuti speciali pericolosi, così come definiti all'allegato D al citato decreto n. 22/97 ed in conformità a quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994;
- materiali isolanti contenenti amianto, legati in matrice cementizia o resinoidi;

sono altresì ammessi allo smaltimento finale in discarica gli altri rifiuti assimilati ai rifiuti speciali inerti specificati nella deliberazione della Giunta regionale n. 5445, del 21 giugno 1990, purché conformi alle caratteristiche specificate nella deliberazione stessa, ed in particolare:

- scarti e fanghi da taglio e segaggione dei materiali lapidei;
- polveri e fanghi da lucidatura e finissaggio di materiali lapidei (il cui eluato sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319).

È vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, nonché di materiali polverulenti soggetti al trasporto eolico.

ART. 4

L'uso della discarica è riservato ai residenti e ai proprietari di immobili dei Comuni convenzionati, i quali potranno, per quantitativi fino a mc 1 a settimana accedere liberamente alla stessa per lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti nei giorni stabiliti dall'Amministrazione e comunicati con affissione all'albo pretorio, previa comunicazione al competente ufficio tecnico dei dati necessari alla compilazione del registro di carico-scarico, e rilascio da parte di tale ufficio della relativa autorizzazione.

Per lo smaltimento di quantità superiori a mc 1 di rifiuti gli interessati dovranno presentare al Comune di residenza apposita richiesta scritta in carta semplice, la quale deve contenere la tipologia dei rifiuti, la provenienza, la pezzatura e la quantità presunta da smaltire. L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per il conferimento di materiali prodotti sul territorio dei comuni convenzionati.

L'autorizzazione allo smaltimento potrà essere rilasciata anche a soggetti non residenti purché titolari di concessione edilizia per opere da eseguirsi nel territorio del Comune. L'accesso alla discarica è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione suindicata da parte del personale incaricato del controllo.

Per ogni conferimento di entità superiore ai 5.000 mc i comuni di Introd e Arvier si daranno reciproco assenso.

ART. 5

Gli utenti dovranno conferire e depositare i materiali in modo tale da lasciare liberi il piazzale e le strade di accesso, le aree di manovra e dovranno comunque rispettare le indicazioni che verranno impartite, di volta in volta, dal personale incaricato.

I rifiuti devono essere conferiti in modo separato, laddove possibile, al fine di consentire lo smaltimento esclusivamente di quelle frazioni non recuperabili. Le frazioni eventualmente recuperabili (es. materiali provenienti da scavo come terra, pietre, ghiaia, ecc.) dovranno essere scaricate nella zona di stoccaggio indicata dal gestore.

ART. 6

Gli utenti dovranno versare per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, una somma comprensiva della tariffa a mc stabilita dal C.C. e dei tributi speciali previsti dalla legislazione vigente, ammontante a lire 2 per ogni Kg. di rifiuto conferito (lire 3.000 a mc).

La tassa ecologica di cui alla legge 28/12/95 n° 549, ed ammontante a lire 2 per ogni Kg. di rifiuto conferito (lire 3.000 a mc), non sarà computata per i materiali conferiti separatamente e soggetti a recupero.

ART. 7

L'Ente gestore si riserva la facoltà di richiedere per lo smaltimento di rilevanti quantità di rifiuti, ove ritenga necessario, il versamento di cauzioni da calcolare in proporzione al costo di smaltimento stesso.

ART. 8

Gli utenti della discarica verranno ritenuti direttamente responsabili per i danni eventualmente prodotti dal conferimento anomalo di tipologie di rifiuti non ammessi allo smaltimento in discarica di 2a cat. tipo A, oltreché dalla inosservanza delle prescrizioni fissate con il presente regolamento.

In caso di conferimenti anomali di rifiuti l'ente gestore provvederà ad addebitare ai responsabili tutti gli oneri derivanti dall'eventuale bonifica, dalla movimentazione e dallo smaltimento finale in impianti idonei dei rifiuti non ammessi.

ART. 9

L'inosservanza del presente regolamento comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'accesso ed all'uso della discarica, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 10

Il personale di vigilanza dell'ente gestore è incaricato di far osservare il presente regolamento.

ART. 11

Per quant'altro non indicato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela dell'ambiente, nonché alla normativa inerente la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro.